

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A

Il Consiglio Federale

- Preso atto della modifica apportata all'art. 38 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- Visto l'art. 7, comma 2 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

nulla osta alla modifica dell'art. 38 della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 38 Il trasferimento</p> <p>1. Il trasferimento dei calciatori può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p> <p>2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori a titolo di compartecipazione.</p> <p>3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di cinque calciatori nella medesima stagione sportiva.</p> <p>4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 38 Il trasferimento</p> <p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori nella medesima stagione sportiva.</p> <p>4. Invariato</p>

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro